



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel 019 25.7901
P. IVA e C.F. 00245250097
www.comune.bergaggi.gov.it
PEC: protocollo@pec.comune.bergaggi.sv.it

Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergaggi.sv.it

Prot n. 1179

del 12/02/2021

IL SINDACO RENDE NOTO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 37 DELLA L. 160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) CHE TESTUALMENTE CITA:
37. I COMUNI RENDONO NOTI LA FONTE DI FINANZIAMENTO, L'IMPORTO ASSEGNATO E LA FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO NEL PROPRIO SITO INTERNET, NELLA SEZIONE « AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, SOTTOSEZIONE « OPERE PUBBLICHE ».
in merito all' "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE PEDONALI, ANNO 2021, L. 160/2019 ART. 1 COMMA 29 E D.M 11/11/2020 – CUP: D49D20000970001"

che **è intenzione di questa Amministrazione procedere all'impiego dei contributi di 100.000,00 € per l'anno finanziario 2021**, assegnati ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti mediante le seguenti normative:

- Legge 27 dicembre 2019 n. 160 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 ..." art. 1 commi 29 e seguenti:

29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
- b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
- c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
- d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
- f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
- g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando prioritá ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 ».

36. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

- Decreto del Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14/01/2020 che rileva: **RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi: A) 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti; e all'art 1 comma 1 disciplina:

1. In applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) **efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica**, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) **sviluppo territoriale sostenibile**, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

- Decreto del Ministero dell'Interno del 11/11/2020, che stabilisce:

1. In applicazione del comma 29 -bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
2. In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.
3. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.

per proseguire con gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione delle seguenti vie pedonali, e comunque fino al concorrere della somma di 100.000,00 € di quadro economico, così come da elenco che segue, impostato con ordine di priorità decrescente:

- area di Piazza XX Settembre (indicativamente: strada di collegamento tra piazza Roma e Piazza XX Settembre, piazza XX Settembre, 1° tratto di via Brucea...);
- Via Torre;
- Via Umberto;
- Via Gavotti;
- Via S. Caterina;

L'intervento pubblico è **finalizzato** al rifacimento degli impianti esistenti costituiti da lampade con vapori di mercurio con bulbo fluorescente, ormai vetusti e con un grado di illuminamento sulla strada non rispondente ai valori della norma UNI 11248 "Illuminazione strade", categoria illuminotecnica "S". Il rifacimento dovrà prevedere, oltre alla rispondenza dei nuovi impianti alle normative vigenti, il raggiungimento delle seguenti finalità:

- impiego di lampade a Led ai fini del risparmio energetico e del risparmio sulle future manutenzioni;
 - ove possibile ed in funzione dei singoli contesti, mediante l'impiego di corpi luce esteticamente simili per forma e dimensione a quelli recentemente posizionati in via Custo in quanto:
 - è volontà dell'Amministrazione volgere con il tempo ad uniformare le caratteristiche architettoniche delle strade interne;
 - i corpi luminosi recentemente posizionati risultano di piccolo diametro e quindi geometricamente idonei alle strade pedonali comunali caratterizzate da larghezze ridotte;
 - risultano esteticamente gradevoli;
 - la tipologia dei punti luce per la piazza XX Settembre e ambito limitrofo, visto il carattere storico specifico, verranno concordati con gli Enti sovra ordinati preposti;
 - impianti da realizzarsi a doppio isolamento al fine di ridurre il rischio nelle successive manutenzioni;

Il finanziamento dell'opera pubblica in oggetto è in fase di inserimento nel Bilancio di Previsione Finanziario dell'Ente.

Bergeggi, lì 12/02/2021

IL VICE SINDACO F.F.

Firmato

Dott. Adolfo Bormida

Ai sensi dell'art. 1 comma 37 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) il presente avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Bergeggi, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche», fino al 31/12/2022

M:\IL GARELLO\LAURA\IMPIANTI ILLUMINAZIONE\2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Pzza XX Settembre\contributo\AVVISO utilizzo fondi 2021 PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ai sensi art 1 comma 37 L. 160 2019.docx



Aree Protette Bergeggi



Parco Architettonico di Torre del Mare